

DECRETO 16 novembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «M.B.L. Safe & Service società cooperativa», in Quartu Sant'Elena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2009 e dei successivi accertamenti in data 10 luglio 2009 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa M.B.L. Safe & Service società cooperativa, con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari) (codice fiscale n. 02589440920) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Daniela Massa, nata a Carbonia (Cagliari) il 4 marzo 1974, domiciliata in Sant'Antioco (Cagliari), piazza Repubblica, n. 13, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro: SCAJOLA

10A00780

DECRETO 22 dicembre 2009.

Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INTERNO, DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELLA SALUTE, DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, DELLA DIFESA

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti;


Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

Visto il decreto in pari data con cui, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, della citata legge n. 99 del 2009, si è provveduto alla adozione delle prime prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità alle disposizioni del citato regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, alla disciplina delle modalità di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, nonché, per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, alle modalità di partecipazione a tale organismo degli organismi di accreditamento, già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri;

Visto il comma 2 del medesimo art. 4 della legge n. 99 del 2009, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1 del medesimo art. 4, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento;

Visto inoltre il comma 4 del medesimo art. 4 della legge n. 99 del 2009, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni del medesimo art. 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica e i Ministeri interessati devono provvedere a tale attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Considerata la necessità, stante l'imminente termine di applicazione del citato regolamento (CE) n. 765/2008, che l'individuazione dell'unico organismo italiano a tal fine autorizzato avvenga immediatamente e sia riferita ad



un organismo in grado di divenire pienamente operativo in tempi brevissimi secondo le modalità oggi prescritte per l'attività di accreditamento;

Ritenuta a tal fine e per evidenti ragioni di economia e urgenza che non debba promuoversi la complessa costituzione di un nuovo organismo, bensì, limitandosi alla designazione prescritta dal citato art. 4, comma 2, della legge n. 99 del 2009, che si debba provvedere a tale designazione nell'ambito degli organismi italiani già esistenti ed operanti in tale settore ed attualmente già in possesso di riconoscimento quale firmatari degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, ai fini del successivo riconoscimento da parte dell'organismo europeo di cui all'art. 14 del regolamento;

Considerato che attualmente gli unici organismi in possesso di tale requisito sono:

a) Accredia - Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, derivante dalla fusione di SINCERT e SINAL e subentrata a tali precedenti associazioni nel ruolo di firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, per gli schemi nei quali operavano i predetti SINCERT e SINAL, relativamente all'accREDITAMENTO dei Laboratori di prova e degli Organismi di certificazione e ispezione;

b) Copa (Consorzio pubblico per l'accREDITAMENTO) - Società consortile a responsabilità limitata, subentrata al SIT - Servizio di Taratura in Italia per l'accREDITAMENTO dei laboratori di taratura, nel ruolo di firmatario di accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA MLA, relativamente all'accREDITAMENTO dei laboratori di taratura;

Ritenuto che l'individuazione dell'organismo da designare fra i predetti due, per le medesime ragioni di economia ed urgenza, debba tener conto della conformità degli attuali rispettivi statuti ai requisiti prescritti dal regolamento comunitario e dal citato decreto in pari data, ed inoltre della capacità dell'attuale rispettiva organizzazione e struttura di coprire i diversi settori dell'accREDITAMENTO, oltre che del numero degli accREDITAMENTI attualmente riferibili a ciascuno di essi e del peso economico di tali settori;

Considerato che Accredia risulta attualmente l'organismo italiano che più risponde ai predetti requisiti;

Considerato che il citato decreto in pari data con cui, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 3, della citata legge n. 99 del 2009, si è provveduto alla adozione delle prime prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accREDITAMENTO in conformità alle disposizioni del citato regolamento comunitario, contiene specifiche disposizioni volte a regolare le modalità di partecipazione a tale organismo degli organismi di accREDITAMENTO già designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri e idonee a garantire la salvaguardia delle esperienze e competenze esistenti in materia anche attraverso un'adeguata partecipazione alle attività e all'organizzazione dell'organismo designato degli enti pubblici con specifiche competenze in tale settore quali l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

Ritenuto pertanto di dover dare immediata attuazione al citato art. 4, comma 2, della legge n. 99 del 2009, mediante la designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attività di accREDITAMENTO;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Regolamento», il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accREDITAMENTO e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

b) «Legge», la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia»;

c) «accREDITAMENTO», l'attestazione da parte di un organismo nazionale di accREDITAMENTO che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità;

d) «organismo nazionale di accREDITAMENTO», l'unico organismo nazionale che in uno Stato membro è stato autorizzato da tale Stato a svolgere attività di accREDITAMENTO;

e) «organismo nazionale italiano di accREDITAMENTO» l'Organismo nazionale di accREDITAMENTO designato dall'Italia ai sensi della Legge;

f) «Autorità nazionale italiana per l'accREDITAMENTO», l'ufficio competente del Ministero dello sviluppo economico referente per le attività di accREDITAMENTO e punto di contatto con la Commissione europea ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge.

Art. 2.


Designazione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge, Accredia, Associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, codice fiscale 10566361001, è designata quale organismo nazionale italiano di accREDITAMENTO.

2. Accredia si adegua completamente e celermente, comunque non oltre novanta giorni dalla data del presente decreto, a tutte le prescrizioni del Regolamento e del decreto in pari data di cui in premessa, nonché alle eventuali successive prescrizioni che saranno adottate con la medesima procedura.

3. Il Ministero dello sviluppo economico dà immediata comunicazione del presente provvedimento alla Commissione europea ed all'infrastruttura europea competente, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3, del regolamento.

4. Nel caso di mancato adempimento alle disposizioni di cui al comma 2 e quando all'esito di un controllo o sulla base di eventuali segnalazioni della Commissione



europea o degli altri Ministeri interessati l'Autorità nazionale italiana per l'accreditamento accerta che Accredia non è più in possesso dei requisiti prescritti per svolgere la specifica attività di organismo nazionale italiano di accreditamento o ha commesso una violazione grave dei suoi obblighi, la medesima Autorità adotta entro trenta giorni tutte le misure appropriate per limitare, sospendere o revocare la designazione di cui al presente decreto informandone tempestivamente la Commissione europea.

Art. 3.

Efficacia

1. Il presente decreto è immediatamente efficace.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2009

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
ZAIA

*Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare*
PRESTIGIACOMO

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
MATTEOLI

*Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali*
SACCONI

Il Ministro della salute
FAZIO

*Il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca*
GELMINI

Il Ministro della difesa
LA RUSSA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 novembre 2009.

Disposizioni e condizioni per l'accesso al regime di pagamento unico agli agricoltori che aderiscono al regime di estirpazione dei vigneti.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 2008 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda il regime dell'estirpazione dei vigneti con premi;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Considerato che occorre assegnare i titoli all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento unico ai produttori che abbiano ricevuto un premio all'estirpazione dei vigneti nell'anno precedente;

